



**COMUNE DI SARTEANO**  
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**  
*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2016*

## SOMMARIO

TITOLO I.....	5
---------------	---

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

.....	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	6
Art. 2 – Competenze .....	6
Art. 3 – Responsabilità .....	6
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	8
Art. 6 – Inumazioni e tumulazioni.....	8

### CAPO II FERETRI

.....	9
Art. 7 – Ricevimento salme.....	9
Art. 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	10
Art. 9 - Recupero salma.....	11

### CAPO III

#### TRASPORTI FUNEBRI

.....	11
Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso .....	11
Art. 11 - Trasporti funebri .....	11
Art. 12 - Orario dei trasporti.....	12
Art. 13 - Norme generali per i trasporti .....	12
Art. 14 - Riti religiosi.....	12
Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività.....	12
Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	12
Art. 17 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero.....	13
Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	13
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti mortali .....	13

## TITOLO II

### CIMITERI

.....	14
-------	----

### CAPO I

#### CIMITERI

.....	14
Art. 20 - Elenco cimiteri .....	14
Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza .....	14
Art. 22 - Ammissione nel cimitero .....	14
Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero .....	15

<b>CAPO II</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>15</b>
Art. 24 - Disposizioni generali .....	15
<b>CAPO III</b>	
<b>INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....</b>	<b>16</b>
Art. 25 – Tumulazioni.....	16
Art. 26 – Inumazione .....	16
<b>CAPO IV</b>	
<b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....</b>	<b>16</b>
Art. 27 - Esumazioni ordinarie .....	17
Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	17
Art. 29 - Esumazione straordinaria .....	17
Art. 30 – Estumulazioni .....	17
Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	18
Art. 32 - Raccolta delle ossa.....	18
Art. 33 - Oggetti da recuperare .....	19
Art. 34 - Disponibilità dei materiali .....	19
<b>CAPO V</b>	
<b>CREMAZIONE.....</b>	<b>20</b>
Art. 35 – Crematorio .....	20
Art. 36 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione .....	20
Art. 37 - Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri .....	20
Art. 38 - Urne cinerarie.....	21
Art. 39 - Dispersione delle ceneri.....	21
Art. 40 – Conservazione delle ceneri in luogo diverso dai cimiteri .....	21
Art. 41 - Cremazione di resti mortali.....	22
<b>CAPO VI</b>	
<b>POLIZIA DEI CIMITERI.....</b>	<b>22</b>
Art. 42 – Orario .....	22
Art. 43 - Disciplina dell'ingresso.....	22
Art. 44- Divieti speciali .....	23
Art. 45 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri .....	23
Art. 46 - Riti funebri .....	24
Art. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni .....	24
Art. 48 - Fiori e piante ornamentali .....	25
Art. 49 - Materiali ornamentali .....	25
<b>TITOLO III</b>	
<b>CONCESSIONI</b>	
.....	<b>26</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....</b>	<b>26</b>
Art. 50 - Sepolture private .....	26
Art.51 - Durata delle concessioni.....	27
Art. 52 - Modalità di concessione.....	27
Art. 53 - Ulteriori modalità di concessione .....	28
Art. 54 - Uso dei sepolcri privati.....	28
Art. 55 – Muratura loculi e ossari.....	29

Art. 56 – Manutenzione .....	29
<b>CAPO II</b>	
<b>DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....</b>	<b>30</b>
Art. 57 - <i>Divisione, subentri</i> .....	31
Art. 58 - <i>Rinuncia a concessioni cimiteriali.</i> .....	31
Art. 59 – <i>Modalità di retrocessione di aree</i> .....	31
<b>CAPO III</b>	
<b>REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....</b>	<b>33</b>
Art.60 – <i>Revoca</i> .....	33
Art.61 – <i>Decadenza</i> .....	33
Art.62 - <i>Provvedimenti conseguenti la decadenza.</i> .....	34
Art.63 – <i>Estinzione</i> .....	34
<b>TITOLO IV</b>	
<b>LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE</b>	
<b>FUNEBRI.....</b>	<b>35</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....</b>	<b>35</b>
Art. 64 - <i>Norme generali</i> .....	35
Art. 65 - <i>Documenti a corredo della domanda</i> .....	35
Art. 66 - <i>Accesso al cimitero</i> .....	36
Art. 67 - <i>Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.</i> .....	36
Art. 68 - <i>Responsabilità - Deposito cauzionale</i> .....	37
Art. 69 - <i>Recinzione aree - Materiali di scavo</i> .....	37
Art. 70 - <i>Introduzione e deposito di materiali</i> .....	37
Art. 71 - <i>Orario di lavoro</i> .....	37
Art. 72 - <i>Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze</i> .....	38
Art. 73 – <i>Vigilanza</i> .....	38
Art. 74- <i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri</i> .....	38
<b>CAPO II</b>	
<b>IMPRESE, POMPE FUNEBRI.....</b>	<b>39</b>
Art. 75 - <i>Funzioni – Licenza</i> .....	39
Art. 76 - <i>Divieti</i> .....	39
<b>TITOLO V</b>	
<b>DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....</b>	<b>40</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>40</b>
Art. 77 - <i>Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i> .....	40
Art. 78 - <i>Registro sepolture</i> .....	40
Art. 79 - <i>Annotazioni nel registro delle sepolture</i> .....	40

<i>Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 81 - Schedario dei defunti.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 82 - Sepolture private fuori dai cimiteri .....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 83 - Scadenario delle concessioni.....</i>	<i>41</i>
<b>CAPO II</b>	
<b>NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>42</b>
<i>Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 85 – Cautele .....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 86 - Concessioni pregresse.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 87 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio .....</i>	<i>43</i>

**TITOLO I**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Art. 2 – Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e, limitatamente alle proprie competenze, così come definite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" dal Responsabile del settore cui è demandata la gestione delle attività di polizia mortuaria, ad eccezione degli aspetti amministrativi demandati all'Ufficiale di stato civile.

Le funzioni attribuite alla Autorità Sanitaria Locale (in seguito denominata anche ASL) in materia cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune.

**Art. 3 – Responsabilità**

L'Amministrazione Comunale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico**

Il Comune conserva su supporto cartaceo e informatico apposito registro di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione,
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali aperti al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni o di inumazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 30 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
- d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso;
- e) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali;
- f) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.
- g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.

E' d'obbligo la esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura, nonché della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali. L'avviso di cui al comma 2, lettere c), d) ed f), è esposto al pubblico anche presso il cimitero interessato.

## **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla vigente normativa, e di seguito specificati:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) L'eventuale uso delle celle frigorifero di proprietà comunale
- d) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 285/90) all'obitorio o ad altro locale disposto dall'Autorità competente;
- e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) La dispersione delle ceneri nel giardino della memoria;
- g) Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale e la fornitura del feretro, nonché le operazioni di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria per le salme di soggetti indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;
- h) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento, secondo tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dal responsabile del Settore I – Affari Generali e Sociali - sulla scorta delle informazioni assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità.

## **Art. 6 – Inumazioni e tumulazioni**

Le inumazioni e le tumulazioni si effettuano tutti i giorni tenendo conto che il feretro dovrà essere presente all'interno del cimitero: dalle ore 9,00 alle ore 16,00 durante il periodo in cui è vigente l'ora solare; dalle ore 9,00 alle ore 18,00 durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale.

Nei giorni festivi non sono autorizzate operazioni di sepoltura.

Nel caso di due o più giornate festive consecutive il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilirà in quali di questi giorni potrà essere effettuata la sepoltura.

E' possibile altresì effettuare le inumazioni nei giorni festivi a condizione che il decesso sia avvenuto almeno 36 (trentasei) ore prima delle ore 09,00 del giorno festivo.

E' possibile effettuare trasporti funebri, le inumazioni e le tumulazioni, solo nelle ore antimeridiane del giorno festivo.

Negli orari di apertura dell'Ufficio Anagrafe, del giorno prefestivo, dovrà essere fatta apposita segnalazione al Sindaco, che demanderà l'organizzazione del servizio cimiteriale al Responsabile del Settore Tecnico.

Saranno accolti esclusivamente le salme e i resti mortali:

- delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
- delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in un cimitero del comune stesso;
- delle persone che pur non residenti nel comune al momento della morte, ma solo in un momento precedente abbiano il coniuge, o un fratello o sorella sepolti nello stesso cimitero
- dei nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90



Per la inumazione delle salme di cittadini in vita non residenti sono sottoposti al pagamento della tariffe che saranno determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi del servizio\*

## CAPO II

### FERETRI

#### Art. 7 – Ricevimento salme

Il Necroforo non è autorizzato a ricevere salme nei giorni in cui non è possibile la sepoltura in deroga a ciò è sempre obbligato a ricevere salme e conservarle nella cella frigorifera della sala autoptica quando si presentano i seguenti casi:

- deceduti in seguito a decapitazioni o maciullamenti;
- deceduti a seguito di accidenti nella pubblica via o pubblico luogo;
- deceduti ignoti di cui si debba dare asposizione al pubblico per eventuali riconoscimenti;
- deceduti che dovranno essere sottoposti ad esame autoptico:

Le salme contenute in casse di legno saranno accettate per la sepoltura il giorno stesso della sepoltura sia che queste giungano dal territorio comunale che da fuori comune, comunque dopo aver concordato con il Necroforo l'orario di arrivo e sepoltura.

In deroga a quanto sopra è possibile ospitare, presso l'obitorio, salme contenute in legno e solamente se provenienti da abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. La sepoltura o l'inumazione avverrà nelle ore antimeridiane del primo giorno utile per la sepoltura\*.

-----

*\*attualmente fissati con delibera G.C. n. 47 del 30.03.2005*

## **Art. 8 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore non inferiore a mm. 25
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento dal Comune di Sarteano ad altro Comune fuori Regione e viceversa, all'estero o dall'estero:

- per la tumulazione si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è però dall'estero;
- per l'inumazione la salma dovrà essere sempre racchiusa in duplice cassa, una di legno e l'altra di zinco, con la cassa di zinco esterna a quella di legno in modo da evitare di dover procedere, al momento dell'inumazione, con le operazioni di cui all'art. 75, comma 2, del D.P.R. 285/90;
- il Medico competente della USL partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero

d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km 100:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;
- il Medico competente della USL partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- 
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

### **Art. 9 - Recupero salma**

Per la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, morte in casa, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/1990) il Comune assicura un servizio di trasporto di salma limitatamente dal luogo del decesso alla camera mortuaria.

## **CAPO III TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso**

Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza nonché la disciplina per il trasporto prevista dalla L. R. 04/04/2007, n. 18 il trasporto funebre, comprende:

- il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie,
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
- il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei VV.FF., ai servizi di soccorso e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale provvederà per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.

Il funerale di salma abbandonata di cui all'art. 9, o di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, residente nel Comune di Sarteano e conosciuta dai servizi sociali, le spese per il trasporto funebre saranno a carico del Comune.

### **Art. 11 - Trasporti funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

## **Art. 12 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in orario sia antimeridiano che pomeridiano secondo criteri generali eventualmente stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 285/1990.

## **Art. 13 - Norme generali per i trasporti**

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n. 285/90.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dagli altri eventualmente necessari in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti accompagnatori al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su navi o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 16 del presente regolamento, deve restare in consegna al vettore.

## **Art. 14 - Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. In caso di allestimento di camera ardente all'interno di edifici di culto i tempi di sosta saranno autorizzati mediante provvedimento del Sindaco.

## **Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

## **Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle

caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di Stato Civile osservate le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 17 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'ufficiale di stato civile con proprio atto a seguito di domanda degli interessati.

Il trasporto delle salme incidentate dal luogo del sinistro verso l'obitorio o altra destinazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria competente.

---

#### **Art. 18 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, resti ossei e ceneri per e da altro Stato è regolamentato nel modo seguente:

- per Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90;
- per Stati che non aderiscono alla Convenzione di Berlino si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 285/90.

#### **Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti mortali**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Sarteano.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

---

## **CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 20 - Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede, compatibilmente con la loro ricettività, al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. *Sarteano capoluogo*
2. *Cappuccini*
3. *Castiglioncello del Trinoro*

#### **Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco

Alla manutenzione, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. n. 267/90.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

#### **Art. 22 - Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Nei cimiteri comunali sono ricevuti anche:

- a) le salme e le ceneri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette di altri Comuni e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Sarteano, nel quale dimoravano al momento del ricovero;
- b) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune;
- c) i resti mortali e le ceneri per i quali i familiari, residenti nel Comune di Sarteano, facciano richiesta.
- d) Le salme di persone che al momento del decesso hanno un parente di primo o secondo grado residente nel Comune di Sarteano.

A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado figli e genitori, sono parenti di secondo grado in linea collaterale fratelli e sorelle, in linea retta nipoti e nonni.

L'arrivo delle salme al cimitero deve avvenire entro orari compatibili con la durata delle operazioni di inumazione e tumulazione, salvo specifiche indicazioni fornite con ordinanza

del Sindaco.

Nel caso di impossibilità ad effettuare le operazioni di inumazione e tumulazione al momento di arrivo del feretro nel cimitero, le salme saranno trasportate presso la camera mortuaria del cimitero del capoluogo e si provvederà alla loro sepoltura il giorno successivo. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei familiari del defunto.

### **Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico dei richiedenti e/o delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del combinato disposto del presente articolo e del precedente, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge e/o convivente, i discendenti o gli eredi nell'ordine.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 24 - Disposizioni generali**

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie per almeno 15 anni.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R., n. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R., n. 285/90.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R., n. 285/90 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 25 – Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari o fosse - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Nel loculo, oltre al feretro, può essere autorizzata, secondo le dimensioni, la collocazione di una cassetta o urna cineraria contenente i resti mortali o delle ceneri di un familiare che sia stato in vita ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, previo pagamento di una somma pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione in uso di un ossario.

Negli ossari può essere autorizzata, secondo le dimensioni, la collocazione di una cassetta o urna cineraria contenente i resti mortali o delle ceneri di un familiare che sia stato in vita ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, previo pagamento di una somma pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione in uso di un ossario.

Le opere di finitura dei loculi o ossari (lapidi) dovranno essere realizzate senza cornice in marmo bianco tipo bianco di carrara “C” con spessore massimo di cm. 2 fissate con borchie che permettano la loro immediata rimozione.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro libero interno va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R., n. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

#### **ART. 26 Inumazioni**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di almeno 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate in ordine cronologico nei campi disponibili.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata di 30 anni, effettuate in aree in concessione.

Per le inumazioni in campo comune qualora, sopra al sepolcro, si vogliono applicare coperture in pietra o altro materiale questa non può eccedere dalle seguenti misure:

- lunghezza cm. 186
- larghezza cm. 74
- spessore cm. 3

la larghezza della lapide non deve oltrepassare cm 74.

Non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**



### **Art. 27 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno 15 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Delegato del Sindaco, con propria disposizione.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Qualora non sia possibile effettuare l'esumazione a causa della non perfetta scheletrizzazione della salma, sarà a carico dei familiari la fornitura di una nuova cassa e di tutte le operazioni per il trasferimento della salma nel nuovo campo per le inumazioni.

Per le operazioni di cui al precedente comma, i familiari si avvarranno di imprese funebri a loro scelta

### **Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

E' compito del responsabile della gestione dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che vengono svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio, alla bacheca del cimitero ove devono essere eseguite le esumazioni, alla bacheca del cimitero del capoluogo con sufficiente anticipo.

### **Art. 29 - Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinaria di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'U.S.L. dichiarari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

## **Art. 30 – Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a trenta anni.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinano.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione.

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno in corso. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero, e con targhette su ogni tomba in scadenza di concessione, in occasione della Commemorazione dei defunti.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione,. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune, ed il loculo rimane in disponibilità del Comune per eventuali future concessioni.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, e vi rimarrà per almeno anni 5.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## **Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono gratuite;

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si procederà al recupero delle spese relative alle operazioni svolte, compreso i costi del personale, a norma di legge.

## **Art. 32 Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni di norma sono depositate nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 33 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'Ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari o aventi titolo, restano con la salma ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dall'Ente Gestore per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioria dei cimiteri comunali.

### **Art. 34 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, smaltirli secondo le norme vigenti.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Art. 35 – Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell'impianto che riterranno più opportuno.

### **Art. 36 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione, é rilasciata a richiesta dei familiari, o di loro incaricato, dall'Ufficiale di Stato Civile secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 3 della L. 130/2001.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, o dotate di personalità giuridica, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile;
- d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

### **Art. 37- Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri**

Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili “solo se ed in quanto” espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 L. 31/05/95, n. 218).

Pertanto, va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e dell'art. 2, commi 2 e 2 – *bis* D.P.R. 30 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche, e non potrà essere supplita da una

qualche dichiarazione unilaterale da parte dei familiari o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi ricorso ad informazioni di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto, salvo forse da una dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro dall'art. 46 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

In difetto di tale dichiarazione l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

### **Art. 38- Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in abitazione privata o delle ceneri in cinerario comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **Art. 39 - Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri viene autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto vale quanto previsto al comma 2, lettera c) e, per i minori e le persone interdette, lettera d) del precedente art. 39.

La dispersione delle ceneri è disciplinata dal Regolamento relativo a cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivante dalla cremazione dei defunti, approvato con delibera C.C. n. 21 del 06.04.2007.

### **Art. 40 – Conservazione delle ceneri in luogo diverso dai cimiteri**

Il familiare che ne faccia richiesta, può richiedere la conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

La conservazione delle ceneri dovrà avvenire ai sensi dell'art. 3 L.R. 31/05/2004 n. 29.

### **Art. 41 - Cremazione di resti mortali**

E' possibile la cremazione di resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, previa autorizzazione del responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

- a) per decessi antecedenti il 27.10.1990 è sufficiente la richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74 e seguenti del C.C.;
- b) per decessi successivi al 27.10.1990 le procedure sono quelle di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990:

La dispersione delle ceneri a seguito della cremazione di resti mortali è autorizzata con le modalità previste per la dispersione.

Per quanto non espressamente citato si rimanda al regolamento comunale relativo alle cremazioni\*

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 42 – Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato periodicamente con ordinanza del responsabile dei servizi cimiteriali.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Art. 43 - Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi indispensabili per gli spostamenti (sedie a rotelle, passeggini e carrozzine).

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore di anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

E' consentito l'ingresso a piccoli animali di affezione nell'apposito trasportino e ai cani tenuti al guinzaglio, quelli di piccola taglia possono essere tenuti anche nel trasportini; quelli di media e grossa taglia devono essere muniti di museruola: Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo ai visitatori e non far imbrattare i luoghi. Per motivi di salute od età il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere, con propria ordinanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, di entrare

\* approvato con delibera C.C. n. 21 del 06.04.2007

con mezzi privati nei viali carrabili del cimitero in modo da avvicinarsi il più possibile alla tomba del defunto.

#### **Art. 44 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, tenere acceso il telefono cellulare;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati,
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 45- Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì detto personale è tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 46- Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio di polizia municipale.

#### **Art. 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, qualora sopra il sepolcro, si vogliono applicare coperture in pietra o altro materiale questa non potrà essedere dalle sueguinti misure:

lunghezza	cm 186
larghezza	cm 74
spessore	cm 3

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di



sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite per i monumenti o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 48 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato provvederà per la loro eliminazione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la sfalcatura dei prati e l'eliminazione delle erbe infestanti.

#### **Art. 49 - Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 50 - Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all' art. 25 del presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, tumuli interrati, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private a sistema di tumulazione, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione viene regolata da uno schema di contratto-tipo ed è stipulata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o i concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di sepolcro familiare, i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **Art. 51 - Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

La durata è fissata :

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in 30 anni per gli ossarietti;
- c) in 30 anni per le nicchie cinerarie,
- d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) c), e d) a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo, per un ulteriore trentennio, o per 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.\*

Nell'atto di rinnovo, ove fosse intervenuta, dovrà essere espressamente richiamata l'autorizzazione di cui all'art. 25, secondo e terzo comma, previo pagamento del relativo importo ivi previsto.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sepoltura.

## **Art. 52 - Modalità di concessione**

La sepoltura, individuale privata, può concedersi in presenza della salma, per i loculi ed i posti distinti in terra, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene solamente a domanda ed in considerazione delle disponibilità esistenti.

Le tariffe sono stabilite con delibera di Giunta Comunale,

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Nel posto concesso dovrà essere accolta esclusivamente la salma per la quale la concessione stessa è stata rilasciata.

Qualora per volontà del concessionario o degli aventi causa, la salma venisse rimossa dal posto assegnato, la concessione tornerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune indipendentemente dal periodo di concessione.

Il diritto d'uso della concessione non potrà in alcun modo essere trasferito ad altri.

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di muratura effettuate esclusivamente dal personale del Comune.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di concedere in prenotazione una percentuale massima del 20% delle sepolture private previste. In tal caso il Comune può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

In ogni caso la concessione in uso di loculi a persone in vita viene concessa qualora l'interessato abbia raggiunto il settantesimo anno di età oppure nei seguenti casi:

\* delibera G.C. n. 144 del 20.10.2010

Qualora decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori la concessione non abbia luogo, ovvero nel caso in cui non vengano aggiudicati i lavori entro 12 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

#### **Art. 53 - Ulteriori modalità di concessione**

Le sepolture private, quali loculi, ossari e nicchie cinerarie, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, sono concesse in "vita di", nei limiti della effettiva disponibilità dell'impianto cimiteriale, solo nel seguente caso:

- a) a favore di quel richiedente che sia coniuge superstite, discendente o ascendente di 1° grado del defunto già tumulato nello stesso cimitero.

#### **Art. 54 - Uso dei sepolcri privati**

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti. Nel posto concesso dovrà essere accolta esclusivamente la salma per la quale la concessione è stata rilasciata.

E' espressamente vietata la collocazione di qualsiasi altro defunto.

Qualora per volontà del concessionario o degli aventi diritto causa, la salma venisse rimossa dal posto assegnato con il presente atto, la sepoltura concessa tornerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune indipendentemente dal periodo di concessione.

Il diritto d'uso della concessione non potrà in alcun modo essere trasferito ad altri.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Art. 55 – Muratura loculi ed ossari**

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese di muratura effettuato esclusivamente dal personale del Comune, pertanto il concessionario o le ditte incaricate effettueranno preventivamente il versamento o mediante pagamento all'economo comunale, o direttamente alla tesoreria comunale che rilasceranno ricevuta che dovrà essere esibita al necroforo comunale incaricato della tumulazione.

Le tariffe delle spese di muratura vengono fissate annualmente con delibera di Giunta Comunale

#### **Art. 56 – Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 57 - Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel suddetto art. 56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione,

il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione;

Tale previsione è applicabile anche a procedimenti già in corso.

### **Art. 58 - Rinuncia a concessioni cimiteriali.**

La rinuncia da parte del/i concessionario/i, o suoi aventi titolo, ad una concessione cimiteriale, sia che si tratti di aree per la costruzione di sepolcri privati, sia di sepoltura/e individuale/i comporta l'immediata retrocessione dell'area e/o della/e sepoltura/e al Comune.

E' fatto assolutamente divieto all'ai concessionario/i, o suoi aventi titolo, di cedere ad altro soggetto privato l'area e/o la/le sepoltura/e individuale/i assegnati, ogni eventuale cessione definitiva tra privati è nulla.

La rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 54, può avvenire:

- a) nel caso di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- b) nel caso di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
  - 1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - 2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

E' comunque nella facoltà del Comune non accettare la richiesta di rinuncia presentata dal/i Concessionario/i o suoi aventi titolo.

La rinuncia della concessione di sepoltura/e individuale/i può avvenire quando:

- a) la sepoltura non è occupata da salma
- b) la salma che occupava la sepoltura è trasferita in altra sede

Le domande di retrocessione del/dei loculo/i verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. La Giunta Comunale entro il mese di novembre di ogni anno, provvede alla ricognizione delle domande pervenute e autorizza il reicameramento delle aree e/o delle sepolture individuali nei limiti disponibilità finanziarie previste per l'esercizio di riferimento.

Le domande pervenute e rimaste inevase per effetto di quanto disposto nel precedente comma, verranno automaticamente esaminate nell'esercizio successivo, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e comunque sempre nel limite di spesa sostenibile nell'esercizio finanziario di riferimento.

### **Art. 59 – Modalità di retrocessione di aree**

La domanda di retrocessione delle aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 54 deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e dovrà contenere gli estremi dell'area concessa e del contratto di concessione stipulato, nonché tutta la documentazione necessaria a descrivere lo stato dell'area alla data della presentazione della domanda stessa.

;



### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 60 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 61 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto al precedente art. 60;
- d) quando per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 59;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) alla scadenza del periodo di concessione, senza rinnovo della stessa

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio, nella bacheca del cimitero interessato e a quello del cimitero del capoluogo per la durata di 60 giorni

consecutivi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali il termine è di due domeniche consecutive

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio di polizia mortuaria.

#### **Art. 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà, se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. e

Dopodiché il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 63– Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell' art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 64 - Norme generali**

Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere la concessione al Comune.

L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia a Norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del DPR 285/90.

Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro ed inoltre per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione all'intervento.

#### **Art. 65 - Documenti a corredo della domanda**

Le domande per effettuare opere dovranno essere redatte in bollo su apposito modello da ritirare presso gli uffici comunali, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:

- a) Copia atto di concessione del terreno;
- b) Due copie del progetto contenente:
  - 1) Planimetria 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;
  - 2) Pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;
- c) Relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR 285/90;
- d) Richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e all'utilizzo di acqua e di energia elettrica ecc.;
- e) Copia iscrizione della ditta esecutrice alla Camera di Commercio nonché copia del DURC in corso di validità.

Le domande per effettuare opere di cui al comma 3 dell'art. 68 dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al precedente comma lettere c) d) e) corredata da eventuali schemi grafici che si rendessero necessari in base alla tipologia d'intervento.

## **Art. 66 - Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune. da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale dell'imprenditore individuato nonché copia del DURC in corso di validità.

L'autorizzazione da rilasciarsi è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa ad eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

E' a carico del committente dei lavori o dell'impresa esecutrice degli stessi, l'onere per la richiesta di fornitura di energia elettrica ed acqua.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. o per il montaggio delle tombe, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Art. 67 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa;

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile ufficio competente.

### **Art. 68 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità che verranno comunicate al concessionario dal competente ufficio comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

### **Art. 69 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio cui compete la gestione dei servizi cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Art. 70 - Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Art. 71 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese all'interno del cimitero è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal suddetto ufficio.

## **Art. 72 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze**

Il responsabile della gestione della gestione dei servizi cimiteriali detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali , allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Art. 73– Vigilanza**

Il personale dell'ufficio responsabile della manutenzione degli impianti cimiteriali, di concerto con la polizia municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 72.

## **Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi il suddetto personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato:
- d) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno degli orari di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento,
- h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 75 - Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme all'interno del Comune o da e per altri Comuni

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 76 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del cimitero principale e degli altri cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "DEI PERSONAGGI" ove l'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Altresì sono esenti dal normale turno di rotazione (esumazione) le salme dei caduti per eventi bellici, legge n. 877 del 12.06.1931, n. 132 del 09.01.1936, n. 204 del 09.01.1951. Attualmente sono inumate nel cimitero del capoluogo le salme di Dezzoni Onorato Quadro 3, tomba n. 2 e Marietti Itilio Q. 3 tomba n. 1, deceduti il 13.07.1944.

#### **Art. 78- Registro sepolture**

Presso l'ufficio comunale di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 79 - Annotazioni nel registro delle sepolture**

Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



### **Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento dei registri delle sepolture.

### **Art. 81 - Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, terrà annotati, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

### **Art. 82 - Sepolture private fuori dai cimiteri**

Dopo l'approvazione del presente regolamento, l'ufficio responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria provvede ad eseguire il censimento delle cappelle private realizzate fuori dai cimiteri comunali.

Nella fase di censimento verrà verificato se tali sepolture rispettano i requisiti necessari per autorizzare la sepoltura di nuove salme.

Qualora dette sepolture non rispettassero i parametri di legge richiesti, verrà comunicato al proprietario della stessa che all'interno della cappella non saranno concesse nuove sepolture.

Il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria provvederà a trasmettere al Responsabile dei Servizi Demografici l'elenco delle cappelle ove è consentito effettuare la tumulazione di feretri.

Nel caso di cessione del titolo di proprietà di una delle cappelle di cui al precedente comma 1, prima della definizione della cessione i resti mortali tumulati nella cappella stessa dovranno essere trasferiti in un'altra destinazione idonea.

### **Art. 83 -Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di Ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno in corso.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 84 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Tuttavia, chiunque ritenga di dover vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura che trattasi.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 18 si richiamano la D.G.R.T. n. 395/2002 e successiva D.G.R.T. n. 599/2002 di rettifica della precedente.

### **Art. 85 – Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, monumenti, ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 86 - Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 87 del presente regolamento le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 87 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'*"immemoriale"*, quale presunzione *"juris tantum"* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Si presume che la durata di tale diritto sia di 99 (novantanove) anni, con decorrenza dalla data della prima tumultazione, salvo diversa dimostrazione da parte degli aventi titolo.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento del Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.